

**IT**

**IT**

**IT**

# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

## Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

### 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL PRESENTE CODICE

1. Nel 2005 la Commissione ha adottato il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato ("il piano d'azione")<sup>1</sup> per migliorare l'efficacia, la trasparenza, la credibilità e la prevedibilità del sistema UE degli aiuti di Stato. Secondo il principio "aiuti di Stato meno numerosi e più mirati", l'obiettivo centrale del piano d'azione consiste nell'incoraggiare gli Stati membri a ridurre il livello globale di aiuti e a riorientare al contempo le risorse riservate agli aiuti di Stato verso obiettivi orizzontali aventi un interesse comune. A sostegno di questo obiettivo, il piano evoca inoltre la necessità di procedure più efficaci, semplici e prevedibili nel settore degli aiuti di Stato.
2. La Commissione intende riaffermare questo impegno pubblicando il presente codice delle migliori pratiche per rendere le procedure il più possibile produttive ed efficienti per tutte le parti interessate. Il codice si basa sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio<sup>2</sup> ("il regolamento di procedura") e sugli studi interni sulla durata delle diverse fasi dei procedimenti in materia di aiuti di Stato, dell'esame delle denunce e degli strumenti di raccolta di informazioni. Lo scopo principale del presente codice è di fornire un orientamento sulla conduzione quotidiana dei procedimenti in materia di aiuti di Stato, stimolando quindi una migliore cooperazione e comprensione reciproca tra i servizi della Commissione, le autorità degli Stati membri ed il mondo giuridico ed imprenditoriale.
3. Affinché sia possibile un effettivo miglioramento delle procedure relative agli aiuti di Stato, sono necessari una disciplina comune ed un impegno reciproco tanto da parte della Commissione quanto da parte degli Stati membri. La Commissione terrà pertanto conto in modo sistematico della mancanza di cooperazione da parte di Stati membri e dei terzi ed opererà nel contempo per migliorare la conduzione delle proprie indagini ed il suo processo decisionale interno, onde garantire maggiore trasparenza, prevedibilità ed efficienza nelle procedure relative agli aiuti di Stato.
4. In linea con la moderna struttura degli aiuti di Stato, il presente codice di condotta rappresenta la parte finale di un pacchetto di semplificazione<sup>3</sup> che intende a contribuire a rendere le procedure più prevedibili e trasparenti.
5. La specificità dei singoli casi può tuttavia richiedere un adeguamento o una deviazione rispetto al presente codice, in funzione del caso in questione<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, (COM(2005)107 definitivo).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [93] del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

<sup>3</sup> ...

## **2. RAPPORTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO**

6. Il presente codice delle migliori pratiche non mira a presentare una rassegna completa o esaustiva delle misure legislative, interpretative ed amministrative pertinenti che disciplinano il controllo comunitario degli aiuti di Stato. Esso va letto in correlazione e integrazione alle regole di base che regolamentano le procedure relative agli aiuti di Stato.
7. Il codice non crea né modifica pertanto nessuno dei diritti o degli obblighi che figurano nel trattato che istituisce la Comunità europea, nel regolamento di procedura e nel regolamento di esecuzione<sup>5</sup>, modificato periodicamente e interpretato dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali comunitari.
8. Il presente codice illustra le migliori pratiche quotidiane per contribuire a procedure più rapide, trasparenti e prevedibili in materia di aiuti di Stato in ogni fase dell'indagine sugli aiuti di Stato: la fase antecedente la notificazione (fase di pre-notificazione); l'esame preliminare dell'aiuto notificato; la fase di indagine formale; l'esame delle denunce; e la fase decisionale interna.

## **3. PRE-NOTIFICAZIONE**

9. L'esperienza acquisita dalla Commissione dimostra il valore aggiunto dei contatti che avvengono nel periodo che precede la notifica, anche in casi apparentemente standard. I contatti nella fase di pre-notificazione danno ai servizi della Commissione e allo Stato membro notificante la possibilità di discutere aspetti giuridici ed economici di un progetto proposto in modo informale e in via riservata prima della notifica, migliorando in questo modo la qualità e la completezza delle notifiche stesse. In questo contesto, lo Stato membro ed i servizi della Commissione possono anche elaborare insieme proposte costruttive per risolvere gli aspetti problematici di una misura prevista. Questa fase prepara pertanto le condizioni per un trattamento più rapido delle notifiche, una volta presentate formalmente alla Commissione. Pre-notificazioni riuscite dovrebbero consentire effettivamente alla Commissione di adottare decisioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento di procedura entro due mesi dalla data di notifica<sup>6</sup>.
10. Sono caldamente raccomandati i contatti nella fase di pre-notificazione per i casi che presentano novità particolari o caratteristiche specifiche che giustifichino discussioni

---

<sup>4</sup> Questo può avvenire, in particolare, per gli aiuti di Stato concessi nei settori della pesca e dell'acquacoltura, le attività nella produzione primaria di prodotti agricoli o le attività di lavorazione o di commercializzazione di prodotti agricoli. Inoltre, nel contesto della crisi bancaria del 2008, la Commissione ha preso provvedimenti adeguati per garantire l'adozione rapida delle decisioni una volta avvenuta la notifica completa, se necessario entro 24 ore e durante il fine settimana. Cfr. la comunicazione della Commissione "L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale" (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo [93] del trattato CE (GU L 140 del 30.04.2004, pag. 1) ("il regolamento di esecuzione").

<sup>6</sup> Questo termine non può essere rispettato qualora i servizi della Commissione debbano inviare varie richieste di informazioni a causa dell'incompletezza delle notifiche o qualora terzi sollevino riserve motivate (cfr. punto 24).

preliminari informali con i servizi della Commissione. Verranno tuttavia forniti orientamenti informali ogniqualvolta uno Stato membro ne farà richiesta.

### **3.1. Contenuto**

11. La fase di pre-notificazione offre la possibilità di discutere e fornire orientamenti allo Stato membro interessato in merito alla portata delle informazioni da presentare nel modulo di notificazione onde garantirne la completezza al momento della notifica. Una fase di pre-notificazione fruttuosa permetterà inoltre di discutere, in un'atmosfera aperta e costruttiva, qualsiasi questione sostanziale sollevata da una misura prevista. Questo è particolarmente importante per i progetti che non hanno potuto essere accettati nella forma nella quale sono stati presentati e che dovrebbero dunque essere ritirati o modificati in modo significativo. Ciò può comportare anche un'analisi della disponibilità di altre basi giuridiche o l'individuazione di precedenti pertinenti. Una fase di pre-notificazione riuscita consentirà inoltre ai servizi della Commissione ed allo Stato membro di compiere un attento esame delle principali riserve sotto il profilo della concorrenza, di effettuare un'analisi economica e, ove del caso, di richiedere una consulenza esterna necessaria per dimostrare la compatibilità di un progetto previsto con il mercato comune. Pertanto, nella fase di pre-notificazione, lo Stato membro notificante può anche invitare i servizi della Commissione a dispensarlo dall'obbligo di fornire determinate informazioni previste nel modulo di notificazione ma non necessarie per l'esame nelle circostanze specifiche del caso.

### **3.2. Portata e tempi**

12. Onde consentire una fase di pre-notificazione costruttiva ed efficace, lo Stato membro interessato fornirà alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione di un progetto previsto di aiuto di Stato, sulla base di un modulo di progetto di notificazione, entro due settimane prima della data prevista del contatto pre-notificazione. Lo Stato membro presenterà inoltre un progetto di sintesi non riservata della notifica da pubblicare nel sito Internet della Commissione. Nell'interesse dello Stato membro e dei servizi della Commissione, si privilegeranno i contatti pre-notificazione (messaggi e-mail, teleconferenze) anziché le riunioni.
13. In linea di massima, i contatti pre-notificazione non dovrebbero durare più di 2 mesi e dovrebbero essere seguiti da una notificazione completa. Qualora i contatti pre-notificazione non portassero i risultati sperati, i servizi della Commissione possono dichiarare chiusa la fase di pre-notificazione. Tuttavia, poiché i tempi e le modalità dei contatti pre-notificazione dipendono dalla complessità dei singoli casi, tali contatti possono eccezionalmente durare vari mesi. La Commissione raccomanda dunque che, in casi particolarmente complessi o da esaminare con estrema urgenza (ad esempio aiuti al salvataggio, aiuti alla R&S di notevole entità, aiuti individuali di considerevoli dimensioni o regimi di aiuto particolarmente ampi o complessi), gli Stati membri avviino contatti pre-notificazione in una fase iniziale della definizione del progetto, onde permettere discussioni significative.
14. In base all'esperienza della Commissione, è molto utile far partecipare anche il beneficiario dell'aiuto ai contatti pre-notificazione, in particolare nei casi con importanti implicazioni tecniche, finanziarie e relative al progetto specifico. La

Commissione raccomanda pertanto che i beneficiari di aiuti individuali siano coinvolti nei contatti pre-notificazione.

15. Tranne che in casi particolarmente nuovi o complessi, i servizi della Commissione si adopereranno per fornire allo Stato membro interessato una valutazione preliminare informale del progetto alla fine della fase di pre-notificazione. Questa valutazione non vincolante non rappresenterà una posizione ufficiale della Commissione, ma costituirà un orientamento orale informale dei servizi della Commissione sulla completezza del progetto di notifica e sulla compatibilità *prima facie* del progetto previsto con il mercato comune. In casi particolarmente complessi, i servizi della Commissione possono anche fornire orientamenti scritti, su richiesta dello Stato membro, circa le informazioni ancora da trasmettere.
16. I contatti pre-notificazione hanno luogo nella massima riservatezza. Le discussioni hanno luogo su base volontaria e non pregiudicano il trattamento e l'indagine sul caso dopo la notifica formale.
17. Onde migliorare la qualità delle notifiche, i servizi della Commissione si adopereranno inoltre per soddisfare le richieste di corsi di formazione da parte degli Stati membri. La Commissione manterrà altresì regolari contatti con gli Stati membri per discutere ulteriori miglioramenti delle procedure relative agli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la portata ed il contenuto dei moduli di notificazione applicabili.

#### **4. PIANIFICAZIONE CONCORDATA**

18. Nei casi che sono particolarmente nuovi, tecnicamente complessi o comunque delicati, o che devono essere esaminati con estrema urgenza, i servizi della Commissione proporranno allo Stato membro notificante una pianificazione concordata in modo da aumentare la trasparenza e la prevedibilità della probabile durata di un'indagine in materia di aiuti di Stato.

##### **4.1. Portata e tempi**

19. La pianificazione concordata sarà riservata, in linea di principio, ai casi che sono talmente nuovi, tecnicamente difficili o altrimenti delicati che risulta impossibile, alla fine della fase di pre-notificazione, una chiara valutazione preliminare del caso da parte dei servizi della Commissione. In tali casi, la pianificazione concordata avrà luogo alla fine della fase di pre-notificazione e sarà seguita dalla notificazione formale.
20. I servizi della Commissione e lo Stato membro interessato possono tuttavia, su richiesta di quest'ultimo, anche convenire di procedere ad una pianificazione concordata dell'ulteriore trattamento del caso all'inizio del procedimento di indagine formale.

##### **4.2. Contenuto**

21. La pianificazione concordata è una forma di cooperazione strutturata tra lo Stato membro ed i servizi della Commissione, basata su un'intesa comune e su un chiaro impegno per lo svolgimento probabile dell'indagine e per la tempistica prevista.

22. In questo contesto, i servizi della Commissione e lo Stato membro notificante dovrebbero, in particolare, concordare i seguenti elementi:
- l'attribuzione del carattere prioritario al trattamento del caso in questione, in cambio dell'accettazione, da parte dello Stato membro, della sospensione formale delle indagini relative ad altri casi provenienti dal medesimo Stato membro, ove questo fosse necessario per motivi di pianificazione o di disponibilità di risorse<sup>7</sup>;
  - le informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro e/o dal beneficiario interessati, compresi studi, consulenze esterne o raccolta unilaterale di informazioni da parte dei servizi della Commissione; e
  - la forma e la durata probabili della valutazione del caso da parte dei servizi della Commissione, una volta avvenuta la notifica.
23. In cambio della presentazione, da parte dello Stato membro, di tutte le informazioni necessarie in modo tempestivo e secondo quanto convenuto nella pianificazione concordata, i servizi della Commissione si adopereranno per rispettare la tempistica concordata per le ulteriori indagini sul caso, a meno che le informazioni fornite dallo Stato membro o dai terzi non sollevino questioni inattese.

## **5. ESAME PRELIMINARE DELLE MISURE NOTIFICATE**

### **5.1. Pubblicazione di sintesi non riservate delle notificazioni**

24. La Commissione pubblicherà le sintesi non riservate delle notificazioni<sup>8</sup> nel sito Internet della Commissione<sup>9</sup>. Le osservazioni dei terzi saranno prese in considerazione soltanto se pervengono alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione e se contengono anche una versione non riservata<sup>10</sup>. Qualora la Commissione valuti la possibilità di avviare il procedimento di indagine formale, lo Stato membro interessato avrà accesso, come buona prassi amministrativa, alla versione non riservata delle osservazioni rilevanti ricevute ed avrà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 20 giorni lavorativi.

### **5.2. Richieste di informazioni**

25. Onde snellire l'iter delle indagini, i servizi della Commissione faranno in modo di raggruppare le richieste di informazioni durante la fase di esame preliminare del caso. In linea di principio, quindi, vi sarà un'unica richiesta onnicomprensiva di informazioni, salvo in casi eccezionali, che verrà di norma inviata entro 4-6 settimane dalla data di notifica. Salvo altrimenti convenuto nella pianificazione

---

<sup>7</sup> Ad esempio, nei casi in cui le istituzioni finanziarie dell'Unione europea agiscono come fondo di partecipazione.

<sup>8</sup> Salvo in circostanze eccezionali, come quelle illustrate alla nota 4.

<sup>9</sup> Cfr. l'allegata scheda sintetica per la pubblicazione.

<sup>10</sup> Questo non implica alcun aumento dei diritti dei terzi in considerazione della giurisprudenza del Tribunale di primo grado. Cfr. causa T-95/03, *Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid and Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione*, Racc. 2006, pag. II-04739, punto 139, e causa T-73/98, *Prayon-Rupel/Commissione*, Racc. 2001, pag. II-867, punto 45.

concordata, non dovrebbe di norma essere necessaria alcuna richiesta di informazioni per i casi notificati dopo i contatti di pre-notificazione.

26. Qualora lo Stato membro non riuscisse a fornire le informazioni richieste entro il termine stabilito, verrà applicata sistematicamente, dopo un sollecito, la disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento di procedura e lo Stato membro verrà informato che si considera la notifica ritirata. Verrà inoltre avviato subito un procedimento di indagine formale ogniqualvolta saranno soddisfatte le condizioni necessarie e, in generale, dopo un massimo di due richieste.

### **5.3. Sospensione concordata dell'indagine preliminare**

27. In determinate circostanze, l'iter dell'indagine preliminare può essere sospeso se uno Stato membro lo richiede per modificare il proprio progetto adeguandolo alle norme sugli aiuti di Stato o se esiste un comune accordo. La sospensione può essere concessa soltanto per un periodo concordato in anticipo. Qualora lo Stato membro interessato non riuscisse a presentare un progetto completo e compatibile alla fine del periodo di sospensione, esso verrà informato che la notifica è considerata ritirata oppure, in caso di seri dubbi, si darà avvio senza indugio al procedimento di indagine formale.

### **5.4. Contatti in merito allo stato di avanzamento**

28. Su loro richiesta, gli Stati membri notificanti verranno inoltre informati sullo stato di avanzamento di un'indagine preliminare in corso, in particolare nei casi nuovi, tecnicamente complessi o altrimenti delicati.

## **6. IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE**

29. Vista la complessità generale di casi soggetti ad indagine formale, la Commissione si impegna a migliorare la trasparenza, la prevedibilità e l'efficacia di questa fase come massima priorità, onde contribuire ad un processo decisionale significativo in linea con le esigenze di una moderna attività imprenditoriale. La Commissione snellerà pertanto la conduzione di indagini formali attraverso l'utilizzo efficiente di tutti i mezzi procedurali a sua disposizione in applicazione del regolamento di procedura.

### **6.1. Pubblicazione della decisione e della sintesi**

30. Qualora lo Stato membro interessato non richieda la soppressione di informazioni riservate, la Commissione si adopererà per pubblicare la propria decisione di avvio del procedimento di indagine formale, sintesi comprese, entro due mesi dalla data d'adozione della decisione.
31. In caso di controversie relative a questioni di riservatezza, la Commissione applicherà i principi della sua comunicazione del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato<sup>11</sup> e si adopererà al meglio per effettuare la pubblicazione della decisione della Commissione nel più breve

---

<sup>11</sup> GU C 297 del 9.12.2003, pagg. 6-9.

tempo possibile dall'adozione. Le stesse migliori pratiche si applicheranno alla pubblicazione di tutte le decisioni definitive.

32. Onde migliorare la trasparenza della procedura, lo Stato membro, il beneficiario e le altre parti interessate, in particolare i terzi che hanno presentato osservazioni durante l'indagine preliminare e/o i potenziali denunzianti, verranno informati di tutti i ritardi determinati da controversie relative a questioni di riservatezza.

## **6.2. Osservazioni presentate da terzi**

33. Conformemente all'articolo 6 del regolamento di procedura, le parti interessate presentano osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale. In linea di principio questo termine non verrà prorogato e i servizi della Commissione non accetteranno pertanto informazioni presentate in ritardo dai terzi, compreso il beneficiario dell'aiuto. Possono essere concesse eccezioni soltanto in casi debitamente giustificati, quale la fornitura di informazioni fattuali particolarmente voluminose, o a seguito di un contatto tra i servizi della Commissione ed i terzi interessati.
34. Onde migliorare la base fattuale dell'indagine su casi particolarmente complessi, i servizi della Commissione possono inviare una copia della decisione di avviare il procedimento di indagine formale a terzi determinati invitandoli a presentare osservazioni su aspetti specifici del caso. La collaborazione dei terzi in questo contesto è meramente volontaria; qualora tuttavia essi decidano di inviare osservazioni, dovranno farlo entro un mese dalla data della lettera dei servizi della Commissione. Non può essere accettata alcuna proroga del termine, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati.
35. Onde garantire la trasmissione di tutte le osservazioni dei terzi allo Stato membro interessato nel modo più rapido possibile, gli Stati membri, per quanto possibile, saranno invitati ad accettare la trasmissione delle osservazioni dei terzi nella lingua originale. Qualora uno Stato membro non fosse in grado di accettare un invio di questo tipo, lo Stato membro, il beneficiario ed i terzi interessati verranno informati delle implicazioni in termini di tempo e di risorse relative alla traduzione delle osservazioni dei terzi.
36. Gli Stati membri verranno inoltre informati in caso non pervenga alcuna osservazione da terzi.

## **6.3. Osservazioni degli Stati membri**

37. Onde garantire il completamento tempestivo del procedimento di indagine formale, la Commissione rispetterà rigorosamente tutti i termini applicabili a questa fase a norma del regolamento di procedura. Qualora uno Stato membro non riesca a presentare le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento adottata dalla Commissione e sulle osservazioni dei terzi entro il termine di un mese stabilito all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di procedura, i servizi della Commissione invieranno immediatamente un sollecito concedendo allo Stato membro interessato un mese supplementare e segnalando allo Stato membro che non verrà concessa alcuna altra proroga. In assenza di una risposta significativa da parte dello Stato membro interessato, la Commissione prenderà una decisione in base alle

informazioni in suo possesso, in linea con l'articolo 7, paragrafo 7 del regolamento di procedura.

38. In caso di aiuti illegali, ed in mancanza di osservazioni da parte dello Stato membro sulla decisione di avvio del procedimento, la Commissione procederà ingiungendo allo Stato membro di fornire informazioni. Qualora lo Stato membro non riuscisse a rispondere a tale ingiunzione nel termine previsto, la Commissione prenderà una decisione sulla base delle informazioni a sua disposizione.

#### **6.4. Richiesta di informazioni supplementari**

39. Non si può escludere che, in singoli casi particolarmente complessi, le informazioni presentate dallo Stato membro in risposta alla decisione di avvio del procedimento possano rendere necessario l'invio di un'ulteriore richiesta di informazioni da parte dei servizi della Commissione. Il termine per la risposta dello Stato membro sarà fissato ad un mese.
40. Qualora lo Stato membro non rispondesse entro il termine stabilito, i servizi della Commissione invieranno immediatamente un sollecito fissando un termine ultimo di 15 giorni lavorativi e informando lo Stato membro interessato del fatto che la Commissione prenderà quindi una decisione in base alle informazioni di cui essa dispone, o ingiungeranno allo Stato membro di fornire informazioni in caso di aiuti illegali.

#### **6.5. Adozione della decisione definitiva e sospensione giustificata**

41. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento di procedura, la Commissione si adopera, per quanto possibile, per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio del procedimento.
42. Onde garantire un'applicazione effettiva del termine, la Commissione si adopererà per adottare la decisione definitiva entro 4 mesi dalla presentazione delle ultime informazioni da parte dello Stato membro o, in mancanza di replica, dalla scadenza dell'ultimo termine fissato.
43. L'indagine formale può essere sospesa soltanto in circostanze eccezionali e di comune accordo. Vi può essere una sospensione, ad esempio, se richiesto formalmente dallo Stato membro per allineare il proprio progetto alle regole sugli aiuti di Stato, o in caso di controversia pendente su questioni simili dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari, il cui esito può probabilmente avere un'incidenza sulla valutazione del caso. La sospensione formale di un'indagine può tuttavia anche essere convenuta nei casi relativi a progetti nuovi o che sollevano questioni giuridiche nuove, qualora l'assenza di precedenti consolidati della Commissione porterebbe altrimenti ad una decisione negativa.
44. La sospensione formale può essere concessa soltanto una volta e per un periodo concordato in anticipo tra i servizi della Commissione e lo Stato membro interessato.

## 7. DENUNCE

45. Il trattamento efficiente e trasparente da parte dei servizi della Commissione delle denunce loro presentate è di considerevole importanza per tutte le parti interessate nelle procedure relative agli aiuti di Stato. La Commissione propone dunque le seguenti migliori pratiche, volte a contribuire al raggiungimento di quest'obiettivo comune.

### 7.1. Il modulo di denuncia

46. I servizi della Commissione inviteranno sistematicamente gli autori delle denunce ad utilizzare i nuovi moduli di denuncia disponibili sul sito Internet della DG Concorrenza ([http://ec.europa.eu/comm/competition/forms/sa\\_complaint\\_it.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/forms/sa_complaint_it.html)) e a presentare contestualmente una versione non riservata della denuncia stessa. La presentazione di moduli completi consentirà di norma agli autori della denuncia di migliorare la qualità di quanto presentato, agendo nel contempo come filtro per le denunce non circostanziate.

### 7.2. Calendario indicativo e esito dell'esame di una denuncia

47. La Commissione cercherà, per quanto possibile, di esaminare una denuncia entro un periodo indicativo di dodici mesi dal ricevimento. Tale limite di tempo non costituisce un impegno vincolante, ma dipende dalle circostanze del singolo caso. In particolare, l'eventuale necessità di richiedere informazioni complementari all'autore della denuncia, allo Stato membro o a terzi può prolungare i tempi dell'esame della denuncia stessa.

48. La Commissione ha il diritto di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce con cui viene adita<sup>12</sup>. Tenuto conto del suo carico di lavoro e del suo diritto alla determinazione delle priorità dei casi<sup>13</sup>, essa può rinviare l'esame di una misura che non solleva gravi difficoltà. Entro dodici mesi la Commissione si adopererà dunque, in linea di principio, per:

- adottare una decisione per i casi prioritari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di procedura, con copia all'autore della denuncia; o
- inviare una lettera amministrativa iniziale all'autore della denuncia in cui precisa il proprio parere preliminare, per i casi non prioritari. Tale lettera amministrativa non rappresenta una posizione ufficiale della Commissione, ma soltanto un parere preliminare dei servizi della Commissione, basato sulle informazioni disponibili, nell'attesa di eventuali osservazioni supplementari che l'autore della denuncia può presentare entro un mese dalla data della lettera. Se non vengono presentate ulteriori osservazioni entro tale termine, la denuncia sarà considerata ritirata.

49. Nel caso di denunce non circostanziate, i servizi della Commissione cercheranno per quanto possibile di informare l'autore della denuncia entro due mesi dal ricevimento della denuncia stessa circa il fatto che non sussistono motivi sufficienti per prendere in considerazione il caso e che la denuncia sarà considerata ritirata se non vengono

---

<sup>12</sup> Causa C-119/97, *Ufex e altri/Commissione*, Racc. 1999, pag. I-1341, punto 88.

<sup>13</sup> Causa T-475/04, *Bouygues SA/Commissione*, Racc. 2007, pag. II-2097, punto 158 e 159.

presentate ulteriori osservazioni sostanziali entro un mese. Anche in caso di denunce relative ad aiuti approvati, in linea di massima i servizi della Commissione risponderanno all'autore della denuncia entro 2 mesi dal ricevimento della denuncia.

50. In caso di aiuti illegali, gli autori delle denunce verranno incoraggiati a ricorrere in giustizia dinanzi ai tribunali nazionali, che possono ordinare la sospensione o il recupero di tali aiuti<sup>14</sup>.
51. Verrà avviata una riflessione sull'opportunità di rigettare denunce relative ad aiuti di Stato per mancanza di interesse comunitario. A tale scopo, verranno fissati criteri oggettivi per valutare l'interesse comunitario rispetto all'importanza della presunta infrazione tenendo conto della portata dell'indagine richiesta o dei mezzi di ricorso alternativi disponibili.
52. Ove necessario, la versione non riservata della denuncia verrà trasmessa per osservazioni allo Stato membro interessato. Gli Stati membri e gli autori della denuncia verranno sistematicamente informati in merito alla chiusura della questione o alle altre fasi dell'esame di una denuncia. In cambio gli Stati membri rispetteranno i termini fissati per presentare osservazioni e fornire informazioni sulle denunce loro trasmesse. Essi saranno inoltre invitati ad accettare, per quanto possibile, la trasmissione delle denunce in lingua originale. Qualora questo risultasse impossibile per lo Stato membro interessato, lo Stato membro e l'autore della denuncia verranno informati delle implicazioni in termini di tempo e di risorse che comportano le relative traduzioni.

## **8. PROCEDURE DECISIONALI INTERNE**

53. La Commissione si impegna a snellire e migliorare ulteriormente il proprio processo decisionale interno, onde contribuire ad una riduzione complessiva dei tempi delle procedure relative agli aiuti di Stato.
54. A tale scopo le procedure decisionali interne verranno applicate nel modo più efficiente possibile. La Commissione compierà inoltre una revisione del suo attuale quadro giuridico interno per ottimizzare il proprio processo decisionale.
55. I servizi della Commissione sottoporranno a costante riesame la loro prassi decisionale interna adattandola qualora necessario.

## **9. FUTURE REVISIONI**

56. Le migliori pratiche in materia di procedure possono essere efficaci soltanto se basate su un impegno comune della Commissione e degli Stati membri di condurre diligentemente le indagini in materia di aiuti di Stato e di rispettare i termini stabiliti, garantendo in questo modo la trasparenza e la prevedibilità necessarie delle procedure. Il presente codice e le migliori pratiche ivi contenute rappresentano un primo contributo a questo impegno congiunto.

---

<sup>14</sup> Cfr. la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della legislazione in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali.

57. La Commissione applicherà il codice a partire dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
58. Il codice può essere rivisto per riflettere modifiche delle misure legislative, interpretative ed amministrative o per tenere conto della giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia che regolamentano le procedure relative agli aiuti di Stato, nonché di eventuali esperienze acquisite nell'applicazione del codice stesso. La Commissione intende inoltre portare avanti, su base regolare, un dialogo con gli Stati membri e altre parti interessate sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di procedura in generale e del presente codice delle migliori pratiche in particolare.

## **ALLEGATO: Bozza di scheda di notificazione**

### **Notificazione di una misura di aiuto di Stato**

Il... è pervenuta alla Commissione la notifica di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE.

La Commissione invita i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni sulla misura proposta.

Le principali caratteristiche della misura di aiuto sono le seguenti:

Numero di riferimento dell'aiuto: N ...

Stato membro: ....

Regione:

Denominazione (e/o nome del beneficiario):

Base giuridica nazionale: (link ....)

Base comunitaria proposta per la valutazione : ... orientamenti o prassi consolidata della Commissione come indicato nelle decisioni della Commissione [1,2 e 3]

Tipo di misura : regime di aiuti / aiuto ad hoc

Importo dell'aiuto:

Obiettivo: (2 righe al massimo)

Forma di aiuto: Sovvenzione a fondo perduto / prestito / garanzia

Tipo di beneficiari: PMI / grandi imprese / entrambi

Costi ammissibili: costi quali descritti nella sezione ... degli orientamenti ... (valore attuale netto)

Dotazione:

Intensità dell'aiuto:

Durata:

Settori economici:

Nome e indirizzo dell'autorità erogatrice: (link ...)

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, via fax (...), posta o posta elettronica indicando il numero di riferimento N ..., al seguente indirizzo. ...